

Danno differenziale: il previo esperimento delle azioni amministrative e giudiziali nei riguardi dell'INAIL non opera quale *condicio iuris* per ottenere il risarcimento del danno dal datore di lavoro

di F. Molinaro - 4 Agosto 2022

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 14 giugno 2022 n. 19182, si è pronunciata sul danno differenziale, cioè sul pregiudizio risarcibile al lavoratore, avente ad oggetto la differenza tra quanto corrisposto dall'INAIL a titolo di indennizzo per un infortunio sul lavoro o per una malattia professionale, e quanto è possibile chiedere al datore di lavoro o al responsabile civile del sinistro a titolo di risarcimento del danno (sul danno differenziale v. Bona – Oliva, *Danno differenziale e regresso/surrogazione INAIL: cosa resta dopo la «riforma»* (l. n. 145/2018) e la «controriforma» (l. n. 58/2019), in RCP, 2019, 1376).

La vicenda che ha originato la suddetta pronuncia ha ad oggetto la richiesta risarcitoria di alcuni infermieri, che, lamentando di aver avuto ripetuti contatti con emoderivati e di essersi punti con aghi sporchi di sangue o infetti, hanno ritenuto responsabile il datore di lavoro *ex art.* 2087 c.c. per non aver adottato tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei dipendenti.

Tale pretesa non è stata accolta dal Tribunale, poiché il «giudice di prime cure» non ha ritenuto allegare e tanto meno provare le specificità che avrebbero reso inadeguato il ristoro conseguito, o comunque conseguibile, per i medesimi fatti dall'INAIL.

La suddetta pronuncia è stata confermata dalla Corte d'Appello di Palermo, la quale ha affermato che la logica sottesa alla garanzia pubblicistica di assicurare che il datore di lavoro resti indenne dal rischio economico del verificarsi di incidenti sul lavoro, impedirebbe al lavoratore di accedere per *saltum* alla tutela risarcitoria civilistica, verso lo stesso datore: la liquidazione dell'indennizzo INAIL si pone come *condicio iuris* della domanda risarcitoria, in difetto della quale il danneggiato non può agire nei confronti del responsabile civile.

Inoltre, la Corte territoriale ha ribadito che il ricorso era peraltro privo di connotati di specificità rispetto al danno alla persona lamentato sotto il profilo della sua peculiare penosità, della durata della malattia, delle sofferenze psichiche che giustificano la richiesta del c.d. «danno differenziale».

Tali conclusioni non sono state confermate dalla Corte di cassazione, la quale, nell'ordinanza in commento, ha negato che l'ordinamento imponga, quale *condicio iuris*, al lavoratore che

chieda il risarcimento nei confronti del proprio datore di lavoro, il previo esperimento delle azioni amministrative ed eventualmente giudiziali nei riguardi dell'INAIL.

Infatti, la giurisprudenza prevalente ha ritenuto che, in tema di danno cd. differenziale, il giudice di merito debba procedere d'ufficio allo scomputo, dall'ammontare liquidato a detto titolo, dell'importo della rendita INAIL, anche se l'istituto assicuratore non abbia, in concreto, provveduto all'indennizzo,

Trattandosi di questione attinente agli elementi costitutivi della domanda, in quanto il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, commi 6, 7 e 8, fa riferimento a rendita «liquidata a norma», implicando, quindi, la sola liquidazione, un'operazione contabile astratta, che qualsiasi interprete può eseguire ai fini del calcolo del differenziale e ciò in quanto, diversamente opinando, il lavoratore locupleterebbe somme che il datore di lavoro comunque non sarebbe tenuto a pagare, né a lui, perché, anche in caso di responsabilità penale, il risarcimento gli sarebbe dovuto solo per l'eccedenza, né all'INAIL, che può agire in regresso solo per le somme versate.

In altri termini, la giurisprudenza prevalente riconosce l'applicabilità del principio della *compensatio lucri cum damno* che, al fine di evitare al beneficiario delle somme risarcitorie un'ingiustificata locupletazione, consente al giudice di scomputare dall'ammontare risarcitorio la rendita INAIL, in quanto trattasi di somme volte ad assolvere la medesima funzione risarcitoria (sui presupposti applicativi della *compensatio lucri cum damno* v. Molinaro, *L'indennizzo erogato dall'INPS è cumulabile con il risarcimento del danno biologico: secco «no» della Cassazione alla compensatio lucri cum damno!*, in questa *Labor*, 26 maggio 2022).

Tale conclusione, peraltro, è imposta dall'assenza di norme che espressamente impediscano al lavoratore di agire per i danni non coperti dall'assicurazione pubblica, prima che siano state esercitate le pretese riguardanti quest'ultima o prima che i competenti enti si siano espressi.

In ultimo, la Suprema corte, nell'ordinanza in commento, censura la sentenza impugnata poiché intrinsecamente contraddittoria, alla luce delle premesse poste dalla stessa Corte di merito e la successiva affermazione secondo cui mancherebbero nella domanda elementi atti a giustificare la richiesta di danno differenziale. Infatti, se neppure si è ritenuto di esaminare, per la preclusione ritenuta ingiustificatamente esistente, se fosse liquidabile un indennizzo INAIL ed a quanto sarebbe ammontato e per quali voci, non si vede come si possa poi argomentare sull'assenza, nei danni lamentati dai lavoratori, di tratti idonei a fondare un *quantum* differenziale, trattandosi di ragionamento astratto rispetto a fattispecie che postula invece un calcolo in concreto del danno civilistico e quindi una detrazione, secondo i parametri propri del settore (criterio delle c.d. poste omogenee delle somme dovute o pagate dall'ente).

Francesco Molinaro, dottorando di ricerca nell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Visualizza il documento: [Cass., ordinanza, 14 giugno 2022, n. 19182](#)